

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 869

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BERTONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1994

Modifica dell'articolo 416-*ter* del codice penale

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ha modificato l'articolo 416-bis del codice penale aggiungendovi un'ultima disposizione, con la quale si prevede la punibilità delle associazioni mafiose anche quando agiscono «al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di consultazioni elettorali».

Contestualmente, si è introdotto l'articolo 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso), secondo il quale «La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro».

Come si vede, la norma punisce chi si procaccia voti da associati mafiosi soltanto quando lo faccia in cambio di denaro.

L'ipotesi, oltre ad essere raramente riscontrabile nella pratica, si traduce in un'ingiustificata limitazione, in quanto esclude dalla previsione incriminatrice la promessa di quelle utilità a cui è specificamente interessata la mafia, come sono gli appalti, i finanziamenti, le concessioni e così via.

Appunto perciò, nella sua stesura originaria, la norma prevedeva lo scambio del voto anche con utilità diverse dal denaro, ma inopinatamente il Parlamento ne limitò la portata nel senso che si è detto.

Nel testo attuale, peraltro, la norma crea questioni interpretative non indifferenti, per quanto riguarda i suoi rapporti con il delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso e con le leggi elettorali sul voto di scambio.

Si impone perciò una modifica della disposizione in questione, che ne ripristini, con le opportune rettifiche, il testo originariamente proposto all'esame del Parlamento e non approvato.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416- (Scambio elettorale politico-mafioso). - Fuori dai casi di partecipazione al delitto di associazione di tipo mafioso, la pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma della norma suddetta in cambio dell'erogazione di denaro o della promessa di concessioni, autorizzazioni, appalti, contributi, finanziamenti pubblici, impieghi pubblici o privati o comunque, di qualsiasi altra utilità».

